

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Fausta Palazzo - presidente

Dott. Antonio Sardiello - giudice

Dott. Giovanni Surdo - giudice rel.

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 1165/2016 V.G. avente ad oggetto la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori del matrimonio introdotto con ricorso proposto da

██████████, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████,

- ricorrente

contro

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Angiuli;

- resistente

Visto del Pubblico Ministero in data 24-6-2016.

Il Tribunale

esaminati gli atti e sentite le parti comparse in camera di consiglio;

Osserva

La ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con ██████████, dalla quale è nata la figlia ██████████ (██████████ 2005), ha domandato di disporre l'affidamento condiviso della minore, con residenza ordinaria presso la madre e previsione di un'ampia permanenza presso il padre, e di imporre a quest'ultimo l'obbligo di versare un assegno di euro 700,00 al mese quale contributo per il mantenimento ordinario della figlia oltre al 70% delle spese straordinarie.

Il resistente si è costituito con comparsa e ha evidenziato che dal 2013 egli intrattiene un assiduo rapporto di frequentazione con la figlia (che trascorre con il padre almeno tredici pernottamenti al mese), facendosi carico direttamente di ogni sua esigenza materiale e di cura. Ha chiesto quindi di aver con sé la figlia in misura prevalente, con regolamentazione

della presenza della madre, e di rigettare la domanda di mantenimento avanzata da controparte.

Le parti, sentite in udienza, hanno mostrato di condividere, in linea di massima, modalità di affidamento pienamente condivise, con una distribuzione sostanzialmente paritaria dei tempi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori.

Coerentemente a questo assetto di rapporti, ciascuno dei genitori provvederà prevalentemente, in forma diretta, al mantenimento ordinario della figlia nei periodi in cui la stessa starà presso di sé e si farà carico direttamente delle spese straordinarie, in misura proporzionale alle proprie risorse.

Sulla scorta della documentazione esibita - dalla quale emerge una notevole differenza delle rispettive condizioni reddituali (nell'anno 2015 **██████████** ha conseguito emolumenti per circa 18.000 euro netti e il **██████████** per circa 43.000 euro netti) - occorre prevedere un assegno perequativo a carico del **██████████** nella misura di euro 300,00 euro al mese e imporre allo stesso di farsi carico del 60% delle spese straordinarie della figlia, da concordarsi preventivamente. Sull'accordo delle parti potrà essere adottata una diversa distribuzione delle spese straordinarie, anche ponendo a totale carico di uno dei genitori determinate categorie di spese.

Ricorrono giuste ragioni per compensare le spese legali, avuto riguardo alla natura ed all'esito del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, decidendo definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 17-6-16 da **██** nei confronti di **██**, così provvede:

- 1) dispone l'affidamento condiviso della minore **██████████** ad entrambi i genitori, secondo le modalità di frequentazione concordate dalle parti; in caso di mancato accordo, la minore sarà domiciliata presso entrambi i genitori e frequenterà ciascuno di essi secondo il seguente calendario:
 - fine settimane alternati dal venerdì (con prelievo dall'uscita della scuola) al lunedì mattina (con accompagnamento all'ingresso della scuola); lunedì e martedì (con pernottamento)

presso il genitore con cui non hanno trascorso il fine settimana e il mercoledì e giovedì (con pernottamento) presso il genitore con il quale non trascorreranno il fine settimana;

- durante le vacanze estive, la figlia starà presso ognuno dei genitori periodi alternati di quindici giorni continuativi ciascuno, dal 15 giugno al 15 settembre, e, ad anni alterni, dal 22-12 al 29-12 oppure dal 30-12 al 6-1, il giorno di Pasqua o di pasquetta;

- 2) pone a carico di [REDACTED] l'obbligo di versare a [REDACTED] l'assegno mensile di euro 300,00 destinato al mantenimento della figlia [REDACTED], con decorrenza dal mese di marzo 2017 e aggiornamento Istat su base annuale;
- 3) pone a carico del [REDACTED] il 60% delle spese straordinarie, le quali, ad esclusione di quelle mediche urgenti e di quelle scolastiche vincolate, dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori;
- 4) compensa tra le parti le spese del procedimento.

Brindisi, 27.3.2017

Il Presidente
Il Presidente della Sezione Civile
(Dr.ssa Fausta PALAZZO)

TRIBUNALE DI BRINDISI

Depositato in Cancelleria

Brindisi ... 11 APR 2017 ...



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Giuliana Iversa)